



COMUNE DI TORBOLE CASAGLIA

Provincia di Brescia

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE N. 32 DEL 19/12/2019

OGGETTO:

ADDIZIONALE COMUNALE ALL'IRPEF ANNO 2020 - APPROVAZIONE ALIQUOTE E SOGLIE DI ESENZIONE

L'anno **2019** il giorno **diciannove** del mese di **Dicembre** alle ore **20:00** nella sede dell'Amministrazione comunale, si è riunito il Consiglio comunale.

Alla trattazione dell'argomento in oggetto risultano presenti (P) / assenti (A):

Cognome Nome	Carica	P/A
SISTI ROBERTA	Sindaco	P
DOSSI FILIPPO SEBASTIANO	Consigliere	P
OMETTO MAURO	Consigliere	P
VERZELETTI EVA SIMONA	Consigliere	P
FERRARI GIUSEPPE	Consigliere	P
ROBOLINI CATERINA	Consigliere	A
BULGARO GIULIANA	Consigliere	P
POLETTI GIOVANNI	Consigliere	A
CAPITANIO CRISTINA	Consigliere	P
MONDINI LUCA	Consigliere	A
ORLANDI GIOVANNA	Consigliere	A
SQUASSONI MICHELA	Consigliere	P
LECCI ALESSANDRO	Consigliere	A

Totale Presenti 8

Totale Assenti 5

Assiste all'adunanza il Segretario comunale, Dott. Antonio Tommaselli, che provvede alla redazione del presente verbale.

Riconosciuto il numero legale dei presenti, il Sindaco, Dott.ssa Roberta Sisti, assume la Presidenza e dichiara aperta la discussione sull'argomento posto all'ordine del giorno.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Visto il D.lgs. n. 360/1998, istitutivo dell'addizionale comunale e provinciale all'imposta sul reddito delle persone fisiche.

Visto in particolare il comma 3 dell'art. 1 del cit. d.lgs., il quale prevede che i comuni, con regolamento adottato ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, possano disporre la variazione dell'aliquota di compartecipazione dell'addizionale in parola con deliberazione da pubblicare nel sito individuato con decreto del capo del Dipartimento per le politiche fiscali del Ministero dell'economia e delle finanze 31 maggio 2002, e che la variazione dell'aliquota di compartecipazione dell'addizionale non possa eccedere complessivamente 0,8 punti percentuali.

Visto inoltre il comma 3-bis del cit. articolo, il quale prevede che con il medesimo regolamento possa essere stabilita una soglia di esenzione in ragione del possesso di specifici requisiti reddituali;

Rilevato che a decorrere dall'anno 2011 le delibere di variazione dell'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di pubblicazione sul sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del citato decreto legislativo n. 360 del 1998, a condizione che detta pubblicazione avvenga entro il 31 dicembre dell'anno a cui la delibera afferisce.

Preso atto che, ai sensi dell'art. 1, comma 169, della legge n. 296/2006, gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione e che dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato e trasmesse al Ministero dell'Economia e delle Finanze, - Dipartimento delle finanze, esclusivamente per via telematica, nell'apposita sezione del portale del federalismo fiscale, ai sensi dell'art. 13 comma 15 del Decreto Legge 6 dicembre 2011 n. 201 convertito con modificazioni dalla Legge 22 dicembre 2011 n. 214 e modificato dall'art. 15-bis del D.L. 30/04/2019, n. 34, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento.

Rilevato che il comma 11 dell'art. 1 del D.L. n. 138/2011, nel testo modificato dall'art. 13, comma 16, D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla L. 22 dicembre 2011, n. 214, dispone che per assicurare la razionalità del sistema tributario nel suo complesso e la salvaguardia dei criteri di progressività cui il sistema medesimo è informato, i comuni possono stabilire aliquote dell'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche utilizzando esclusivamente gli stessi scaglioni di reddito stabiliti, ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, dalla legge statale, nel rispetto del principio di progressività e che resta fermo che la soglia di esenzione di cui al comma 3-bis dell'articolo 1 del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, è stabilita unicamente in ragione del possesso di specifici requisiti reddituali e deve essere intesa come limite di reddito al di sotto del quale l'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche non è dovuta e, nel caso di superamento del suddetto limite, la stessa si applica al reddito complessivo.

Vista la precedente deliberazione di Consiglio comunale n. 22 del 28.09.2011 con la quale si è provveduto ad approvare il regolamento disciplinante l'aliquota di compartecipazione all'addizionale sull'imposta sul reddito delle persone fisiche e ad istituire l'aliquota variabile di compartecipazione all'addizionale sull'imposta sul reddito delle persone fisiche.

Dato atto che nel citato regolamento comunale, modificato con Deliberazione di Consiglio n. 12 del 29.06.2015, disciplinante l'aliquota di compartecipazione all'addizionale sull'IRPEF è prevista una soglia di esenzione dall'applicazione della compartecipazione all'addizionale per coloro che abbiano un reddito imponibile non superiore ad euro 15.000,00 (quindicimila/00).

Vista inoltre la precedente deliberazione di Consiglio Comunale n. 4 del 23.01.2019, con la quale sono state confermate per l'anno 2019 le aliquote variabili di compartecipazione all'addizionale comunale sull'imposta sul reddito delle persone fisiche applicate per l'anno 2019, nelle misure di seguito indicate:

- redditi da 0 a 15.000,00 euro	aliquota 0,60%
- redditi da 15.000,01 a 28.000,00 euro	aliquota 0,65%
- redditi da 28.000,01 a 55.000,00 euro	aliquota 0,70%
- redditi da 55.000,01 a 75.000,00 euro	aliquota 0,75%
- redditi oltre 75.000,01 euro	aliquota 0,80%;

Ritenuto di confermare e proporre al Consiglio, per l'anno 2020, le aliquote sopra descritte differenziate in relazione a ciascuno scaglione di reddito stabilito dall'art. 11, comma 2, del DPR n. 917/1986.

Acquisito il parere di regolarità tecnica del Responsabile dell'Area contabile, finanziaria e tributaria, rilasciato ai sensi dell'art. 49, comma 1, del d.lgs. 267/2000.

Acquisito altresì il giudizio di conformità giuridica espresso dal Segretario comunale, ai sensi dell'art. 28 del vigente Statuto comunale.

Udita l'illustrazione dell'argomento da parte del vice Sindaco e Assessore al Bilancio, Filippo S. Dossi, ed i successivi interventi della Consiglieria M. Squassoni, del Sindaco e dello stesso vice Sindaco.

Dato atto che il resoconto integrale della seduta è registrato su supporto informatico e che la relativa trascrizione verrà pubblicata all'Albo pretorio dell'Ente e depositata presso l'ufficio Segreteria comunale, dove chiunque vi abbia interesse può prenderne visione.

Tutto ciò premesso e considerato,

Con 7 voti favorevoli e 1 contrario (M. Squassoni) espressi dagli aventi diritto nei modi di legge,

DELIBERA

Per le motivazioni espresse in premessa e che qui si intendono riportate e trascritte:

1. Di confermare ed approvare per l'anno 2020 le aliquote variabili di compartecipazione all'addizionale comunale sull'imposta sul reddito delle persone fisiche nelle seguenti misure:

- redditi da 0 a 15.000,00 euro	aliquota 0,60%
- redditi da 15.000,01 a 28.000,00 euro	aliquota 0,65%
- redditi da 28.000,01 a 55.000,00 euro	aliquota 0,70%
- redditi da 55.000,01 a 75.000,00 euro	aliquota 0,75%
- redditi oltre 75.000,01 euro	aliquota 0,80%.

2. Di confermare della soglia di esenzione dalla compartecipazione all'addizionale comunale per coloro che abbiano un reddito imponibile non superiore ad Euro 15.000,00 (quindicimila/00) già prevista nell'esercizio precedente con modifica regolamentare.

3. Di disporre, ai fini dell'efficacia, l'invio della presente deliberazione tariffaria al Ministero dell'Economia e delle Finanze, - Dipartimento delle finanze, esclusivamente per via telematica, nell'apposita sezione del portale del federalismo fiscale, ai sensi dell'art. 13 comma 15 del Decreto Legge 6 dicembre 2011 n. 201 convertito con modificazioni dalla Legge 22 dicembre 2011 n. 214 e modificato dall'art. 15-bis del D.L. 30/04/2019, n. 34

Successivamente,

IL CONSIGLIO COMUNALE

ravvisatane la necessità, con 7 voti favorevoli e 1 contrario (M. Squassoni) espressi dagli aventi diritto nei modi di legge,

DELIBERA

di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs. n. 267 del 18.8.2000.

Letto, approvato e sottoscritto:

IL SINDACO
Dott.ssa Roberta Sisti

IL SEGRETARIO COMUNALE
Dott. Antonio Tommaselli

Documento firmato digitalmente (art.24 D.Lgs n.82/2005 e s.m.i)

COMUNE DI TORBOLE CASAGLIA

Provincia di Brescia

Proposta di deliberazione - Consiglio comunale

OGGETTO:

**ADDIZIONALE COMUNALE ALL'IRPEF ANNO 2020 - APPROVAZIONE
ALIQUOTE E SOGLIE DI ESENZIONE**

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA

Ai sensi dell'art. 49 – co. 1 – D.Lgs. 267/2000, in ordine alla proposta in oggetto, si esprime il seguente parere: favorevole.

Torbole Casaglia, 11/12/2019

IL RESPONSABILE AREA FINANZIARIA

Dott.ssa Anna Biancardi

Documento firmato digitalmente (art.24 D.Lgs n.82/2005 e s.m.i)

COMUNE DI TORBOLE CASAGLIA

Provincia di Brescia

Proposta di deliberazione - Consiglio comunale

OGGETTO:

**ADDIZIONALE COMUNALE ALL'IRPEF ANNO 2020 - APPROVAZIONE
ALIQUOTE E SOGLIE DI ESENZIONE**

PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE

Ai sensi dell'art. 49 – co. 1 – D.Lgs. 267/2000, in ordine alla proposta in oggetto, si esprime il seguente parere: favorevole.

Torbole Casaglia, 11/12/2019

IL RESPONSABILE AREA FINANZIARIA

Dott.ssa Anna Biancardi

Documento firmato digitalmente (art.24 D.Lgs n.82/2005 e s.m.i)